COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
(*Provincia di PISA)*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 16/10/2014
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 09/06/2015
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 14/04/2016
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 31/01/2017

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 ISTITUZIONE DELLA TARI

Articolo 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI

Articolo 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 7 MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Articolo 8 UTENZE DOMESTICHE

Articolo 9 UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 10 TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 11 DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI

Articolo12 TRIBUTO GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 13 RUDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Articolo 14 AGEVOLAZIONI

Articolo 15 RISCOSSIONE

Articolo 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 17 CONTROLLI

Articolo 18 ACCERTAMENTI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 21 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 22 RIMBORSI

Articolo 23 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27/12/2013 n. 147 e successive integrazioni e modificazioni.
2. 2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel territorio Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa da parte del Comune ai sensi della normativa vigente.
3. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dall'Ente.

2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/199 e dal presente Regolamento.

ART. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, , nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. <u>Sono rifiuti urbani</u> ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), *e*) ed *e*) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Rifiuti assimilati agli urbani**.**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose disciplinate ed elencate nel vigente Regolamento Comunale per i Servizi di Smaltimento Rifiuti approvato con Delibera di C.C. dell'estinto Comune di Lari n .43 del 28/05/1999.

ART. 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Inoltre sono escluse dalla tassazione:

a. le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c. le superfici destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
d. le superfici destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
e. le superfici ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
g. gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
h. le aree adibite esclusivamente al transito e alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;

i. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili a seguito apposita istanza del contribuente.

j. Il Comune effettua i controlli necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio Tributi Il contribuente è obbligato a comunicare all'Ufficio Tributi il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solio all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas telefonia o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5 . Soggetto attivo del Tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART.6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.dell'art.4.

La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

5. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comune il soggetto gestore redige il Piano Finanziario.

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Consiglio Comunale, approva il Piano Finanziario, delibera le tariffe in conformità al suddetto Piano a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 7

MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. In via transitoria, così come disposto dal comma 645 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta completa attuazione delle procedure di interscambio dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, ai sensi del comma 649 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 e smi., non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non

assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sotto elencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
3) Tipografie artigiane	60%
4) Autocarrozzerie	50%
5) Produzione di Ceramiche	70%
6) Decorazione, molatura vetro	70%
7) Falegnamerie	70%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
9) Gommisti	70%
10) Calzaturifici	70%
11) Galvanotecnica e verniciature	70%
12) Lavanderie	70%
13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
14) Locali dell'industria tessile	70%
15) Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
16) Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
17) Laboratori fotografici	70%
18) Florovivaismo	70%

L'utente deve produrre all'Ufficio tributi idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art.12 del presente regolamento, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo. La riduzione prevista sulla parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilati verrà applicata a partire dal mese successivo

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tares; l'Ufficio tributi può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R 23/03/1998 n. 138.

ART. 8
UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via prioritaria a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 11. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di due, salva la possibilità dell'ufficio tributi di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente di adattamento Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente di adattamento Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

ART.9
UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e le aree delle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. L'ufficio del Comune preposto (SUAP) trasmette le variazioni delle attività produttive intervenute, con cadenza mensile all'Ufficio Tributi.

ART. 10
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi del comma 666 dell'art1 della Legge 147 del 27/12/2013, sulla tassa sui rifiuti (TARI) si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale e viene riscosso dall'Ente.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART.11

DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI

1. Ai fini della dichiarazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla Tarsu - Tares.

I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, devono presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi **entro 60 giorni**:

a) dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso;

b) dalla variazione sull'immobile o dalle condizioni soggettive;

c) dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento del tributo, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

a) le generalità dell'utente e la sua residenza;

b) il codice fiscale;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione..);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;

g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il Comune, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;

h) l'indicazione se trattasi di più nuclei coabitanti;

i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

k) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, …);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

3. **La <u>decorrenza</u>** della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, <u>ha effetto dal mese successivo</u> a quello in cui si è verificato il relativo evento.

La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

4. La <u>cessazione in corso di anno</u> della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette alla Tari, se non tempestivamente denunciata, oppure se la denuncia è omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal mese successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal mese successivo dell'accertata cessazione da parte dell'Ufficio Tributi.

5. In caso di omessa presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere b) e c).

ART. 12

TRIBUTO GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

4.. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 13

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% ;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

d) Biocomposter. Utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologia mediante l'utilizzo del biocomposter :riduzione del 20 %.

e) Progetto "SMODI"' (small is different). Per le utenze domestiche che attuano nella frazione di Sant'Ermo il conferimento differenziato è riconosciuto un bonus economico nella misura del 30% della tassa dovuta per l'anno in cui è avvenuto il conferimento differenziato.

2. Le riduzioni di cui alle lett. da a) b) c) decorrono dall'anno d'imposta in corso alla presentazione di apposita istanza, se presentata nei termini previsti dalla delibera annuale delle Tariffe, mentre cessano di avere effetti dall'anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti.

3. La riduzione di cui alla lett. d) è riconosciuta dall'anno successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter, ed è concessa dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto all'attività di controllo del

regolare utilizzo del biocomposter, dimostrando a consuntivo l'effettivo riciclaggio dei rifiuti organici mediante compostaggio domestico. La percentuale di riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste nel regolamento fino ad importo massimo del 40%. L'Utente interessato a beneficiare della riduzione derivante dall'utilizzo del Biocomposter dovrà produrre apposita istanza entro i termini stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti alla Stazione Ecologica Comunale è riconosciuto un "bonus" da erogare sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato, in funzione della qualità e quantità dei rifiuti conferiti. Ai fini della determinazione del "bonus", la tipologia dei rifiuti come pure la percentuale dell'incentivo da applicare per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Dismissione delle *slot machine*. E' prevista inoltre una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2015 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. Tale agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dall'Ufficio. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

6. E' prevista inoltre una riduzione del 5% (per cento) sulla quota fissa e sulla quota variabile per quelle utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio a condizione che le stesse siano in regola con i contributi consortili o le quote associative per l'anno precedente a quello in cui è richiesta la riduzione. Tale riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

7. Associazioni che utilizzano i locali esclusivamente per scopo sociale. E' prevista una riduzione del 50% sulla quota fissa e la quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive , senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione nonché da copia dello statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

8. In caso di interruzione temporanea del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore, la tariffa è dovuta per intero a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.

9. Aree servite a cassonetto. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 1000 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza

10. Riduzioni per utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte pubbliche e private operative, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 20%

11. Avvio al recupero. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale del 10% per le utenze non domestiche che dimostrino di avere continuativamente nel corso dell'anno avviato a recupero rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. La riduzione sopra indicata compete su istanza dell'interessato a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello della richiesta.

12. Riduzione della tariffa per le nuove Imprese che esercitano la loro attività in locali od aree non soggetti a TARI da almeno un anno.

E' prevista una riduzione della tariffa nella misura del 30% della parte fissa e della parte variabile, per gli utenti che hanno avviato nuova attività di impresa o che trasferiscano la propria attività per la prima volta sul territorio comunale nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. nuova attività di impresa cioè un'attività completamente nuova non derivante da subentro, cessione o affitto di azienda. La riduzione non spetta nei casi di variazione di ragione sociale, o subingresso e per le attività che costituiscono una mera prosecuzione delle attività precedentemente cessate, ancorchè svolte da un altro soggetto, ma in sostanziale continuità (es. donazione di azienda padre/figlio, successione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione aziendale, scioglimento di una soc. di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). La riduzione spetta anche alle imprese che trasferiscano la propria sede per la prima volta nel territorio comunale;
2. l'attività nuova o trasferita per la prima volta sul territorio comunale deve essere realizzata in locali inutilizzati e non soggetti alla Tari da almeno un anno.

La riduzione si applica altresì alle imprese, già esistenti sul territorio, che ampliano la loro attività, esclusivamente per la parte dell'ampliamento avente le caratteristiche di cui al precedente punto 2).

La riduzione della tariffa si applica alle Utenze in possesso dei requisiti sopra descritti a partire dal 1° Gennaio 2017, dietro presentazione di apposita richiesta su modulo predisposto dal Comune, ed è valida per l'anno di inizio attività o primo anno di trasferimento nel territorio comunale e per i due anni successivi.

ART. 14
AGEVOLAZIONI

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, introduce una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile da applicare nei seguenti casi specifici:

- nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
- nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
- nucleo familiare con invalido civile al 100%
    - con reddito **ISEE non superiore ad € 25.000,00**
- nucleo familiare composto esclusivamente da persone residenti che abbiano compiuto **65 an**ni di età, entro i primi 6 mesi dell'anno di riferimento,
    - con reddito **ISEE non superiore ad € 15.000,00**

Per questi casi la tassa è ridotta in misura del **70%** della tariffa vigente.

- nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata. Per questi casi la tassa è ridotta in misura del **90%** della tariffa vigente.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l'utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 50% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad **€ 4.028,00**;

b) riduzione del 25% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad **€ 10.000,00**;

c) riduzione del 15% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad **€ 18.000,00**;

3. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate all'Ente annualmente entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.

5. La tariffa non domestica si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della Tariffa Tari: Categoria 9 (case di cura e di riposo) categoria 22 (Ristoranti, pizzerie ecc) Categoria 24 (Bar, caffè) Categoria 27 (Ortofrutta, pescherie..) per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa. **Riduzione della Tariffa pari al 15%.**

6. La tariffa non domestica si applica inoltre in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della tariffa Tari: Categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli), Categoria 29 (Banchi di mercato generi alimentari), Categoria 35 (Mercato con produzione propria) in virtù dell'esercizio dell'attività in modo non continuativo. **Riduzione della Tariffa pari all'85%"**

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 15
RISCOSSIONE

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della TARI sono gestiti direttamente dall'Ente in osservanza delle convenzioni vigenti.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997 n.241 (mod. F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate con scadenza stabilita contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2014 sia il numero delle rate che le relative scadenze saranno stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) è elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dall'esito degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) sono emessi uno o più avvisi bonari di liquidazione del tributo in modo tale da coprire l'intero periodo solare dell'obbligazione tributaria, nel rispetto delle scadenze di versamento. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successiva all'invio dell'avviso bonario. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo, è notificato un sollecito di pagamento con spese di notifica a carico del contribuente.

4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nel sollecito di pagamento.

5. L'avviso bonario ed il sollecito di pagamento sono determinati sulla base dei dati risultanti all'Ufficio tributi (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

6. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio tributi notifica al contribuente avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni ed interessi come previsto dalla legge da corrispondere in unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica.

7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora l'ammontare annuo del tributo risulti inferiore ai 12,00 euro. La somma di

cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

ART. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 17

CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

ART. 18

ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il responsabile del tributo può considerare come superficie assoggettabile alla TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

ART. 19
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

ART. 20
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D, Lgs. 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione , si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione , si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art.17 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3,4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta dall'ufficio di riscossione coattiva dell'Unione Valdera per tutta la durata dell'attuale convenzione e di successive proroghe o rinnovi.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tributi del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone la compensazione ovvero il rimborso d'ufficio.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27/12/2013 n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES.
Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu - Tares opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs.446 del 1997.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° GENNAIO 2014.